

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	682, 683, 687
Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (2287)	678	LAZZATI	682
PRESIDENTE	678	MORO ALDO	683, 685, 687
SILIPO, <i>Relatore</i>	678	CREMASCHI CARLO	687
AMBRICO	678	MARCHESI	687
VETRONE	678	CESSI	687
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	678	TORRETTA	687
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n.2395 (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2268)	688
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2163-B)	678	PRESIDENTE	688, 689, 690
PRESIDENTE 678, 682, 683, 684, 685, 686, 687		PIGNATONE, <i>Relatore</i>	688, 689, 690
PAVAN, <i>Relatore</i>	678, 682, 683	GIAMMARCO	688, 690
RESCIGNO	680, 683, 684	CESSI	688
SCAGLIA	680	SAILIS	688
LOZZA	680, 681, 683	SILIPO	689, 690
GIAMMARCO	681, 687	FRANCESCHINI	689
TESAURO	682, 683, 687	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	689, 690
SILIPO	682	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	690

La seduta comincia alle 9.30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (2287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ».

Ricordo che l'esame del disegno di legge era stato sospeso, in una precedente seduta, per conoscere il parere della IV Commissione su un emendamento del relatore, che elevava l'indennità da lire 125 a lire 250. La IV Commissione ha espresso parere sfavorevole, non essendo indicati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per far fronte alla maggiore spesa che la modifica comporta.

SILIPO, *Relatore*. Desidero fare presente che la Commissione aveva concordato con me sull'opportunità di raddoppiare questa indennità, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge prevede che alla relativa spesa verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio, con i quali si può far fronte, certamente, anche all'aumento che ho proposto. Non comprendo, quindi, le ragioni che hanno indotto la IV Commissione ad affermare che non esiste la copertura. Cosa possiamo fare ora? Le vie sono due: o non aderire al parere della IV Commissione e chiedere il rinvio del disegno di legge in Assemblea oppure approvarlo, così come ci è stato presentato.

Personalmente, sarei dell'avviso di non aderire al parere della IV Commissione e di andare in Assemblea poiché l'aumento che propongo è di entità veramente modesta e può benissimo rientrare negli stanziamenti normali di bilancio. Tuttavia, mi rimetto alla Commissione.

AMBRICO. Forse, si potrebbe interpellare la IV Commissione se fosse disposta a modificare il suo parere.

VETRONE. Se il Ministero della pubblica istruzione potesse assicurare che i normali stanziamenti di bilancio coprono anche la maggiore spesa derivante dall'aumento della indennità a lire 250, penso che la IV Commissione non solleverebbe difficoltà e il disegno di legge potrebbe essere modificato. Pertanto, piuttosto che chiedere il deferimento del disegno di legge in Assemblea, proporrei di rinviarne l'esame in attesa che il Ministero comunichi se si potrà fare fronte anche all'ulteriore aumento.

SILIPO, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Vetrone mi pare accettabile.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi riservo di assumere informazioni in merito, perché è evidente che si prevedeva che con i normali stanziamenti di bilancio si potesse far fronte solo alla spesa indicata nel disegno di legge. Non posso impegnarmi, in questo momento, per la maggiore cifra, se non v'è una verifica preliminare.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può resta restabilito che l'onorevole Sottosegretario riferirà alla Commissione se i normali stanziamenti di bilancio possono essere sufficienti. Se vi sarà la copertura, chiederemo alla IV Commissione di riesaminare l'emendamento; in caso contrario, si chiederà al Presidente della Camera di deferire il disegno di legge, già assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa, all'esame della Assemblea.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ERMINEI

Discussione del disegno di legge: Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2163-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli Istituti medi di istruzione, composizione delle Commissioni giudicatrici e aumento della tassa di abilitazione », che ritorna al nostro esame, essendo stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione della Camera ha espresso parere favorevole a tali modifiche, sulle quali l'onorevole Pavan, relatore, ha facoltà di riferire.

PAVAN, *Relatore*. Il disegno di legge, che noi avevamo approvato, è tornato dal Senato con alcune modifiche, che adesso illustrerò.

All'articolo 1, il Senato ha sostituito la dizione: « titoli militari » con quella di: « titoli

supplementari». Ugual modifica, per coordinamento, è stata apportata nella tabella.

All'articolo 3, dove è la maggiore variante, il nostro testo diceva: «Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale spetta lo stesso trattamento previsto per i componenti la Commissione. Il segretario non ha diritto di voto».

Il Senato ha così modificato: «A ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti medi d'istruzione può essere aggregato, a richiesta del presidente della Commissione, quale consulente ai soli fini della valutazione dei titoli, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione di grado non superiore al VI, al quale spetta un trattamento equiparato a quello dei componenti la Commissione, in proporzione all'effettiva partecipazione ai lavori di questa».

Ho assunto, in proposito, informazioni al Senato. Per questa modifica, vi è stato un accordo con il sindacato dei funzionari direttivi del Ministero. Pregherei, quindi, la Commissione di accettare la formulazione del Senato.

Inoltre, all'articolo 4 noi avevamo stabilito che la tassa di abilitazione fosse di lire 5.000; il Senato l'ha ridotta a lire 4.000.

Altre modifiche sono state apportate nella tabella dei titoli.

La più importante è quella che si riferisce alla libera docenza, per la quale noi avevamo stabilito un punteggio massima di 4 punti che il Senato ha voluto elevare a 6.

Inoltre, il Senato ha aumentato di mezzo punto — da 3 a 3,50 — il punteggio per l'insegnamento, di ruolo o non di ruolo, prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiamo il riconoscimento legale degli studi.

Altra variante riguarda il servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, noi non avevamo voluto equiparare questo servizio allo insegnamento nella scuola media e l'avevamo considerato a parte. Viceversa, il Senato ha ritenuto opportuno stabilire questa equiparazione, precisando, tuttavia, che tale servizio

deve essere valutato in misura non superiore al minimo fissato dalla commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.

Quanto ai titoli supplementari (ex militari), due ne sono stati aggiunti: certificato di patriota e pena detentiva inflitta dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato o confino di polizia per attività antifascista assegnato dalla Commissione per il confino. Infine, i titoli militari veri e propri sono stati tutti proporzionalmente diminuiti.

Desidero, prima di concludere, sottoporre ai colleghi una disposizione aggiuntiva che considero essenziale. Esporrò, prima, i termini della questione.

Il decreto legge 21 aprile 1947, n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1947, n. 120, riguarda, tra l'altro, il conferimento mediante concorsi per soli titoli, in deroga alle norme in vigore, di posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media a coloro che siano in possesso della idoneità o della abilitazione relativa alla cattedra messa a concorso. Come gli onorevoli colleghi sanno, vi è una categoria di insegnanti che non sono in possesso di una vera e propria abilitazione acquisita in un concorso di Stato; sono in possesso, invece, di laurea di per sé abilitante, conseguita antecedentemente al 1924. Nel citato decreto noi troviamo che è data facoltà alla commissione giudicatrice di assegnare alle lauree abilitanti un punteggio, oltreché come laurea, anche come abilitazione, tenendo conto però del maggior valore che hanno le abilitazioni acquisite in concorsi per cattedra identica a quella messa in concorso. E ciò è giusto, poiché vi sono molto di queste lauree conseguite anche con la massima votazione ma ottenute con tesi in materia completamente diversa da quella per cui si concorre, di modo che i possessori di esse concorrono a cattedre, per esempio, di latino e greco, senza aver mai ottenuto una abilitazione specifica. Inoltre, mentre è facile che, come ho detto ora, le lauree siano conseguite con il massimo della votazione, altrettanto non può dirsi delle abilitazioni.

Recentemente, alla IV sezione del Consiglio di Stato è stato presentato un ricorso da parte di un concorrente che non era stato inserito nella graduatoria poiché aveva solo la laurea abilitante e la Commissione, tenendo conto della legge del 1947, gli aveva dato un punteggio inferiore agli altri che avevano l'abilitazione specifica. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, dando alla norma ora citata un'interpretazione diversa dalla Com-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

missione. Si rende pertanto necessario dare una interpretazione autentica della legge 21 aprile 1947 n. 373, dicendo esplicitamente che la commissione darà una valutazione maggiore alle abilitazioni vere e proprie in confronto alle lauree abilitanti. Per questa ragione, propongo il seguente articolo aggiuntivo: « La disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 3 del citato decreto legge 21 aprile 1947, n. 373, deve intendersi nel senso che, ai fini della formazione della graduatoria, è rimessa alla facoltà discrezionale delle commissioni giudicatrici di stabilire, avuto riguardo all'insegnamento relativo a ciascun tipo di concorso, quale punteggio debba essere attribuito alle lauree o ai diplomi aventi pieno valore di abilitazione, in relazione ai punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove di esame, di cui alla prima parte dell'articolo 3 medesimo ».

RESCIGNO. Sono lieto di sentire che questo disegno di legge deve necessariamente, secondo il relatore, tornare al Senato, perché a me pare che le modifiche apportate da quel Consesso non siano accoglibili. Innanzi tutto, con la modifica all'articolo 3, si dà al funzionario amministrativo che dovrebbe assistere la commissione, un compito completamente diverso da quello fissato dalla nostra Commissione. È evidente da tutto il complesso della legge che tale funzionario assiste la commissione nelle operazioni amministrative che non sono poche; basterebbero, per esempio, le operazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, dove è detto che ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita, per dare a questo funzionario un lavoro non indifferente alla fine della giornata. Viceversa, il Senato ha creduto di farne un consulente ai soli fini della valutazione dei titoli; non solo, ma ha chiamato ad assolvere questa funzione funzionari di grado non superiore al VI.

Ma se occorre una consulenza per la valutazione dei titoli, si va dal direttore dell'ufficio concorsi, non da un funzionario di grado non direttivo, poiché valutare i titoli è una funzione molto delicata! Io penso che noi dobbiamo restituire il compito che avevamo inteso dare a questo funzionario, cioè, quello di assistente della commissione in tutte le operazioni amministrative, e non già di consulente ai soli fini della valutazione dei titoli.

Passiamo alle modifiche apportate dal Senato alla tabella dei titoli. Lasciamo stare il diverso punteggio dei titoli militari, e prendiamo in esame quello della libera docenza. Secondo il Senato, alla libera docenza si possono assegnare fino a 6 punti. Ora, considerate che il libero docente può non essere abilitato, e si arriverà a questo assurdo che il libero docente non abilitato potrà avere anche 6 punti, mentre l'abilitato avrà al massimo 5 punti. Avremo, così, che per una cattedra con varie materie, per esempio una cattedra del ginnasio superiore dove si insegnano latino, italiano, greco, storia e geografia, un libero docente in storia o ingegneria, non abilitato, verrà ad avere più punti dell'abilitato in tutte quelle materie.

Quanto al servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convittinazionali, cui accennava il relatore, mi sembra eccessiva l'equiparazione all'insegnamento prestato nelle scuole secondarie, come ha fatto il Senato, il quale ha poi assegnato all'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato nelle scuole elementari punti 3,50, ed all'insegnamento nelle scuole popolari punti 3; mentre noi avevamo assegnato a tutti e tre i servizi punti 3.

SCAGLIA. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Rescigno sulle modifiche apportate dal Senato alla tabella, particolarmente per quanto riguarda il servizio prestato in qualità di istitutore nei convitti nazionali e quello prestato nella scuola elementare. Il Senato ha alterato quell'equilibrio che noi avevamo stabilito con l'attribuire 10 punti ai titoli didattici, dei quali 7 ai titoli acquisiti nelle scuole medie, e 3 a quelli acquisiti nelle scuole di grado inferiore. Con le modifiche apportate dal Senato il punteggio per i titoli acquisiti in queste ultime scuole viene portato da 3 a 6,50; infatti, ai 3 punti per il servizio prestato nella scuola elementare si aggiungono — non si sostituiscono — 3,50 punti per il servizio prestato nella scuola popolare. E tale punteggio aumenta ulteriormente per il fatto che il servizio prestato nei convitti nazionali è considerato in comune con il servizio nelle scuole medie, e pertanto, i punti da assegnare al primo sono tolti dai sette punti stabiliti, in precedenza, per il secondo. Abbiamo, quindi, una estensione sproporzionata dei titoli non afferenti alla scuola per cui viene fatto il concorso.

LOZZA. A me pare che si possano accettare le modifiche del Senato. Riguardo all'articolo 3, ricordo che la nostra parte si era già dichiarata per la soppressione, non

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

volendo che della Commissione facesse parte un funzionario amministrativo. Secondo il Senato, questo funzionario partecipa in qualità di consulente. Pertanto, noi siamo soddisfatti di tale modifica che si avvicina maggiormente alla proposta che noi avevamo fatto.

Quanto alla libera docenza, noi avevamo stabilito un massimo di 4 punti, mentre il Senato ha elevato tale punteggio, volendo dare un maggior valore a questo titolo di cultura, considerato il sacrificio che deve essere compiuto per conseguirlo. Accettiamo, quindi, anche questa modifica.

Per i titoli didattici il Senato ha stabilito una tabella diversa e, forse, era preferibile la nostra; ma se consideriamo che per il servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali la valutazione non deve superare il minimo fissato dalla commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso, ci accorgiamo che a tale servizio potranno essere dati circa punti 3,50. Quindi, non vi è una differenza sostanziale con il nostro testo.

Il Senato ha, inoltre, introdotto una differenza tra la valutazione per il servizio prestato nella scuola elementare e quella per il servizio prestato nella scuola popolare; la differenza è di mezzo punto. A noi pare di poterla accettare.

Vi è, infine, la proposta del relatore di aggiungere una disposizione interpretativa dell'articolo 3 del decreto legge 21 aprile 1947. Innanzitutto, ritengo che tale aggiunta sia improponibile perché noi dobbiamo limitare il nostro esame alle sole modifiche del Senato. Entrando poi nel merito, non capisco perché dobbiamo danneggiare questi laureati degli anni precedenti al 1924, i quali hanno già molti anni di insegnamento, hanno vinto un ricorso al Consiglio di Stato e sono stati ammessi nei ruoli transitori. Essi hanno una laurea abilitante perché l'hanno conseguita prima del 1924. All'osservazione del relatore, che è difficile ottenere la abilitazione con la massima votazione, si può rispondere che ci sono anche pochissime lauree a pieni voti. Si aggiunge da parte del relatore che la laurea può essere stata ottenuta con una tesi in una materia diversa da quella per cui si concorre. Ma quella tesi rimane sempre una dimostrazione di capacità.

Si tratta, ripeto, di persone già anziane, vicine ad andare in pensione. Sono già state sistemate nei ruoli transitori e solo pochissime affronteranno altri concorsi. Pure si continua

a discutere di loro: a me questo sembra mancanza di giustizia.

GIAMMARCO. Mi sembra che ritornare sulla questione delle lauree abilitanti, significhi perdere tempo, perché chi ha la laurea abilitante, se anche vuole, non può fare gli esami di abilitazione. Quindi, alla laurea abilitante bisogna dare lo stesso valore che si dà alla abilitazione. Il relatore ha detto che si deve ritornare su questo argomento per evitare che vi siano interpretazioni discordanti della legge del 1947; ma quando si è stabilito che la laurea abilitante e il titolo di abilitazione debbono valutarsi alla stessa stregua, abbiamo detto quello che in coscienza potevamo dire, e nel modo più chiaro possibile.

Piuttosto, non condivido alcuna delle modifiche apportate dal Senato alla tabella. Per esempio, tra i titoli militari, che il Senato ha chiamato « titoli supplementari », vediamo che la Croce di guerra al valor militare è valutata alla stessa stregua della croce al merito di guerra, cioè, un punto. Io penso che la Croce di guerra al valor militare, che è il riconoscimento di un atto di valore, deve essere valutata diversamente da quelle decorazioni che vengono, direi quasi, naturalmente, per aver preso parte a fatti di guerra.

Per il certificato di patriota, titolo che è stato aggiunto dal Senato, osservo che esso ha un valore morale. Allora, perché non considerare anche il certificato di combattente o l'iscrizione all'Associazione Combattenti? Noi diamo un riconoscimento solo a coloro che hanno prestato servizio in reparti partecipanti ad operazioni di guerra. Al combattente che non ha partecipato ad operazioni di guerra, pur essendo in zone dove vigeva lo stato di guerra, non diamo nessuna valutazione. Lo stesso credo si debba fare per il certificato di patriota.

Ed infine non comprendo come le pene detentive inflitte dal Tribunale speciale possano considerarsi titoli valutabili agli effetti di un concorso. Noi rimproverammo al fascismo molti favoritismi del genere; non vorrei che la Repubblica cadesse nello eccesso opposto.

LOZZA. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Giammarco. Molti perseguitati politici si presentano già anziani ai concorsi; essi, dopo la laurea o dopo aver iniziato lo insegnamento, sono stati carcerati, e, quindi, nell'impossibilità di ottenere titoli. Senza un riconoscimento per gli anni di carcere subiti si troveranno, ingiustamente, in condizioni di svantaggio rispetto agli altri concorrenti, specialmente nei concorsi per titoli. Appunto

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

per questa ragione, avevo presentato una proposta di legge per un concorso riservato ai perseguitati politici, che però è stata respinta. E allora, poiché il Ministero non vuol indire un concorso speciale per costoro, per metterli nelle stesse condizioni in cui si trovano gli altri, diamo loro un riconoscimento per gli anni di carcere, non perché sia un merito, dal punto di vista del concorso, l'essere stati carcerati, ma perché è giusto tener conto del tempo che essi hanno perduto.

TESAURO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla terminologia usata alla lettera n) della tabella dei titoli supplementari; vi si dice: « Pena detentiva inflitta dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; confino di polizia per attività antifascista assegnato dalla Commissione per il confino ». Noi sappiamo che il Tribunale speciale per la difesa dello Stato giudicava di un duplice ordine di reati: reati politici e reati comuni. È possibile arrivare a questo assurdo, che la condanna per reati comuni, sia pure pronunciata dal Tribunale speciale, possa essere un titolo per un concorso? Bisognerebbe fare una discriminazione.

SILIPO. Ma è detto: « per attività antifascista ».

TESAURO. Le parole « per attività antifascista » si riferiscono solo al confino di polizia.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho seguito attentamente i vari oratori e debbo far presente alla Commissione che questa è una legge urgentissima, poiché non possiamo iniziare i concorsi se non abbiamo questo strumento legislativo. Quindi, l'avviso del Governo è che, senza ritenere che il Senato abbia fatto opera perfetta, specialmente per alcuni particolari che sono stati esattamente messi in rilievo in questa sede — titoli militari, servizio di istruttore nei Convitti nazionali, ecc. — l'urgenza sia preminente, per cui il disegno di legge dovrebbe essere approvato nel testo del Senato.

Per quanto riguarda l'aggiunta di una norma, di cui l'onorevole Pavan si è fatto promotore, relativa ai titoli abilitanti, ritengo che non sia proponibile in questa sede, per ragioni di procedura; però, essa sarebbe opportuna nel nostro ordinamento e, quindi, sarebbe bene accetta una legge interpretativa di iniziativa parlamentare.

L'ultima osservazione dell'onorevole Tesauro mi preoccupa alquanto; ma, con un opportuno accorgimento in sede di coordinamento, si potrebbe vedere di far valere la specificazione « per attività antifascista »

anche per le pene detentive inflitte dal Tribunale speciale, variando la punteggiatura. Così la difficoltà sarebbe superata, senza ritornare al Senato.

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevole Sottosegretario, modificare, sia pure nella forma e in sede di coordinamento, un testo dell'altro ramo del Parlamento, senza che la modifica comporti necessariamente un ritorno del disegno di legge a quel Consesso.

LAZZATI. Dopo aver ascoltato le parole del Sottosegretario che ci ha pregato, per ragioni di urgenza, di approvare il disegno di legge nel testo rinviatoci dal Senato, debbo far presente che ciò, per alcuni di noi, non sarà possibile. Noi crediamo nostro dovere emendare nuovamente la legge, e se ragioni di urgenza veramente ci sono, ci auguriamo che il Senato le abbia a sentire.

PAVAN, *Relatore*. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche.

Al primo comma dell'articolo 1, il testo della Camera diceva:

« Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli militari ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di 100 punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonché di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella ».

Pongo in votazione tale modifica:

(È approvata).

Al settimo comma, sempre dell'articolo 1, il testo della Camera recava:

« Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli militari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella ».

Il Senato ha così modificato:

« Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella ».

Pongo in votazione tale modifica:

(È approvata).

L'articolo 2 non risulta modificato.

La successiva modifica è all'articolo 3, che nel testo della Camera era del seguente tenore:

« Le funzioni di segretario di ciascuna delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale spetta lo stesso trattamento previsto per i componenti la Commissione. Il segretario non ha diritto di voto ».

Il Senato lo ha così modificato:

« A ciascuna delle Commissioni o Sottocommissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti medi d'istruzione può essere aggregato, a richiesta del presidente della Commissione, quale consulente ai soli fini della valutazione dei titoli, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione di grado non superiore al VI, al quale spetta un trattamento equiparato a quello dei componenti la Commissione, in proporzione all'effettiva partecipazione ai lavori di questa ».

MORO ALDO. Propongo di ritornare al nostro testo perché, con la formulazione del Senato, non soltanto non si attribuisce una precisa qualifica al funzionario che partecipa ai lavori della Commissione, ma addirittura si ammette che la partecipazione avvenga a giudizio del presidente della Commissione; così avverrà che alcuni presidenti chiameranno in loro aiuto il funzionario amministrativo ed altri no, creandosi un'assurda sperequazione. Se si ritiene necessario che sia presente un funzionario amministrativo, la sua partecipazione ai lavori della Commissione deve essere obbligatoria. D'altra parte, il Senato non ha alcun motivo di preoccuparsi, perché la posizione di questo funzionario è stata da noi definita nei termini più netti, escludendo che esso sia un vero membro della Commissione: è stato chiarito, infatti, che non ha diritto di voto, che nessuna altra funzione gli spetta se non quella di consulente tecnico per quanto riguarda la valutazione dei titoli e

lo svolgimento delle operazioni della Commissione.

TESAURO. Ritengo che la soluzione migliore, anche in omaggio a tutta la tradizione, sarebbe di eliminare dalla commissione tale funzionario, perché il Ministero potrà, di volta in volta, aggregare un funzionario per la parte di mera consulenza amministrativa, se sarà necessario.

LOZZA. Desidero ricordare alla Commissione che, in sede di primo esame del disegno legge, la nostra parte propose la soppressione dell'articolo 3.

Se allora fosse stato approvato il nostro emendamento, non staremmo ora a discutere.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole D'Ambrosio mi ha fatto pervenire un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

MORO ALDO. Aderisco all'emendamento soppressivo dell'onorevole D'Ambrosio.

RESCIGNO. Avevo consigliato nel mio precedente intervento di ritornare al testo della Camera. Faccio formale proposta in tal senso.

PRESIDENTE. Abbiamo, quindi, due proposte: ritorno al testo della Camera; soppressione di tutto l'articolo 3.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il disegno di legge deve essere emendato, io sarei per la soppressione dell'articolo 3. Le osservazioni dell'onorevole Moro sono fondate: che questo funzionario entri nella Commissione a giudizio del Presidente, non mi pare cosa del tutto legale. D'altra parte, se la Commissione ha bisogno di lumi, può ricorrere all'ufficio concorsi, sempre pronto a dare tutto i chiarimenti necessari.

PAVAN, *Relatore*. Anche io sarei per la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3.

(È approvata).

In seguito a questa votazione, si rende necessaria una modifica del titolo della legge. Ciò sarà fatto in sede di coordinamento.

Passiamo all'articolo 4, diventato articolo 3, al quale il Senato ha apportato un'altra modifica.

Il testo della Camera così recitava.

« La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

scientifico, magistrale e tecnico, è stabilita in lire 5000 ».

Il testo del Senato è, invece, del seguente tenore:

« La tassa prevista dagli articoli 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ed 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 483, per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnico, è stabilita in lire 4000 ».

In sostanza, la modifica consiste nella diminuzione della tassa di abilitazione da 5000 a 4000 lire.

Pongo in votazione il testo del Senato.
(È approvato).

L'articolo 5, ora 4, è rimasto invariato.

Passiamo alla tabella di valutazione dei titoli.

Il n. 1 della tabella (titolo di studio) non è stato modificato. Il n. 2 (titoli di cultura) è stato modificato alla lettera e).

Nel testo della Camera si diceva:

« e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 4 ».

Il Senato l'ha così modificata:

« e) Libere docenze (a), in relazione alla maggiore o minore affinità con la cattedra messa a concorso, fino al massimo di punti 6 »

La modifica consiste, quindi, nell'aumento della valutazione da 4 a 6 punti.

RESCIGNO. Propongo di ritornare al testo della Camera.

PRESIDENTE. Se la modifica del Senato sarà respinta, si intende ripristinato il testo della Camera.

Pongo in votazione il testo del Senato.
(È approvato).

Al n. 3 della tabella (titoli didattici) sono stati apportati numerosi emendamenti.

Do lettura di questa parte della tabella nel testo della Camera:

« 3. — Titoli didattici, fino al massimo di punti 10. »

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio (a), fino al massimo di punti 7.

(a) Per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

a) Insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) Incarico d'insegnamento universitario.

c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

B) Per i seguenti servizi od insegnamenti prestati nell'ultimo decennio, fino al massimo di punti 3.

a) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali.

b) Insegnamenti di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni.

c) servizio prestato nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera e) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

C) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3.

Per ogni qualifica di « ottimo », punti 1

Per ogni qualifica di « valente », punti 0,50.

Per ogni qualifica di « buono », punti 0,25.

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere A) e B) ».

Ed ecco, ora, il testo del Senato:

« 3. — Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi od insegnamenti, fino al massimo di punti 7.

(b) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio; per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

a) Insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti secondari statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

È valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedra della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre.

b) Incarico d'insegnamento universitario.

c) Servizio prestato come aiuto o assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico dell'Università.

d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso.

B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo, prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di punti 3,50.

C) Per il servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

D) Per qualifiche di « ottimo », « valente » e « buono » riportate nell'ultimo triennio d'insegnamento in istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito fino al massimo di punti 3.

Per ogni qualifica di « ottimo », punti 1.

Per ogni qualifica di « valente », punti 0,50.

Per ogni qualifica di « buono », punti 0,25.

Gli anni di insegnamento prestati con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui alle lettere A e B ».

La prima modifica, di carattere essenzialmente formale, consiste nell'aver inserito nella nota b) (ex a), che si riferisce a tutti i titoli didattici, la limitazione dei titoli a quelli conseguiti nell'ultimo decennio, limitazione che nel testo della Camera era,

invece, indicata accanto ad ogni gruppo di titoli e precisamente alle lettere A) e B):

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La lettera a) del paragrafo B) del nostro testo, che diceva:

« a) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti Nazionali »

è diventata nel testo del Senato lettera d) del paragrafo A) ed è stata così modificata:

« d) Servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei Convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso ».

MORO ALDO. Propongo che il servizio di istitutore nei Convitti Nazionali, torni a essere compreso sotto la lettera B), vale a dire nella stessa posizione e con la stessa formulazione e valutazione, che già aveva nel testo della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica del Senato. Se essa sarà respinta, s'intende ripristinato il testo della Commissione.

(Non è approvata).

È quindi ripristinato il testo della Camera.

L'ultima modifica al n. 3 della tabella è la seguente. La lettera b) del paragrafo B) del testo della Camera diceva:

« b) Insegnamento di ruolo o non di ruolo nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, prestato dopo il compimento del 22° anno di età e per un massimo di 10 anni ».

Il Senato ne ha fatto un paragrafo a parte:

« B) Per l'insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, fino al massimo di punti 3,50 ».

In pratica, a parte la diversa formulazione, il Senato ha aumentato la valutazione da 3 a punti 3,50.

MORO ALDO. Siamo contrari alla modifica del Senato. La valutazione di questo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

titolo, nel testo governativo, era molto più bassa e noi l'aumentammo a 3 punti. Questa valutazione è già abbastanza larga e non abbiamo, quindi, motivo di accettare la modifica del Senato. Propongo, per quanto riguarda il punteggio, che si ritorni al testo della Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica del Senato, con l'avvertenza che se sarà respinta, s'intende ripristinata la valutazione di 3 punti.

(Non è approvata).

Nella restante parte del n. 3 della tabella, non vi sono altre modifiche. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Presidenza è autorizzata al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al n. 4 della tabella, che nel testo della Camera era del seguente tenore.

« 4. — *Titoli militari*, fino al massimo di punti 15.

a) Servizio prestato in reparti partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno, punti 1;
per frazione di anno, punti 0,50;

b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra, punti 1;

c) Croce di guerra al Valor militare, punti 3;

d) Avanzamento per merito di guerra, punti 3;

e) Medaglia di bronzo al Valor militare, punti 5;

f) Medaglia d'argento al Valor militare, punti 9;

g) Promozione per merito di guerra, punti 9;

h) Medaglia d'oro al Valor militare oppure Ordine militare d'Italia, punti 15;

i) Ferita in combattimento, punti 2;

l) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno, punti 1;
per frazione di anno, punti 0,50.

I punti di cui sopra, ad eccezione di quelli previsti per la medaglia d'oro al Valor militare e per l'Ordine militare d'Italia, sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti. Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti.

I decorati di medaglia d'oro al Valor militare o dell'Ordine militare d'Italia hanno la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti».

Il Senato lo ha così modificato:

« 4. — *Titoli supplementari*, fino al massimo di punti 15:

a) Servizio prestato in reparti militari o in formazioni partigiane (c) partecipanti ad operazioni di guerra:

Per ogni anno, punti 1.

Per frazione di anno, punti 0,50.

b) Croce al merito di guerra, qualunque sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra, punti 1.

c) Croce di guerra al Valor militare, punti 1.

d) Avanzamento per merito di guerra, punti 1.

e) Medaglia di bronzo al Valor militare, punti 3.

f) Medaglia d'argento al Valor militare, punti 5.

g) Promozione per merito di guerra, punti 5.

h) Medaglia d'oro al Valor militare, oppure Ordine militare d'Italia, punti 10.

i) Ferita in combattimento, punti 2.

l) Certificato di patriota, punti 0,50.

m) Servizio di infermiera presso Enti delle Forze armate partecipanti ad operazioni di guerra:

per ogni anno, punti 1.

per frazione di anno, punti 0,50.

n) Pena detentiva inflitta dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; confino di polizia per attività antifascista assegnato dalla Commissione per il confino:

Per ogni anno di pena scontata, punti 1.

Per frazione di anno, punti 0,50.

I punti di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo di 15 punti.

Delle eventuali eccedenze sarà tenuto conto in caso di parità di merito, dando la precedenza a chi raggiunge un maggior numero di punti oltre i 15 prescritti. In questo caso i decorati di medaglia d'Oro al Valor militare e dell'Ordine militare d'Italia hanno

(a) Il servizio prestato nelle formazioni partigiane è comprovato dal certificato rilasciato dalle commissioni di riconoscimento.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

la precedenza, qualunque sia la eventuale eccedenza di punti riportata dagli altri oltre i 15 prescritti ».

TESAURO. Vi sono delle norme di carattere generale per cui si deve usare la dizione « titoli militari », che rientra in un quadro organizzativo generale che noi non possiamo disconoscere a proposito di una legge particolare.

PRESIDENTE. Noi abbiamo già approvato la dizione « titoli supplementari », quando abbiamo approvato le modifiche apportate dal Senato all'articolo 1.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Senato ha sostituito con titoli « supplementari » perché si tratta di 15 punti che vanno oltre i cento stabiliti dall'articolo 1. « Titoli militari » è la qualificazione dei titoli; l'aggettivo « supplementare » indica il peso che essi hanno nella valutazione.

CREMASCHI CARLO. A parte la dizione, che mi pare non sia suscettibile di modifica, dal momento che l'abbiamo già approvata all'articolo 1, propongo il ritorno puro e semplice al testo della Camera.

MARCHESI. A me pare che sia da accettare la modifica del Senato. Titoli supplementari sono titoli che si aggiungono agli altri, e possono anche essere di carattere militare o patriottico; ma non trovo necessario che sia consacrata in una legge questa parola « militari », e che si consideri come titolo aggiuntivo di merito esclusivamente quello proveniente dalla guerra. La parola « supplementari » è comprensiva anche delle benemeritenze di guerra e patriottiche.

CESSI. La dizione « supplementari » è stata adottata non solo per il fatto che si tratta di punti da aggiungere agli altri, ma anche perché questi titoli, ora, non sono soltanto militari, ma sono anche di altra natura.

MORO ALDO. Ritengo necessario precisare la dizione della lettera n), nel senso di chiarire che si tratta di condanne per reati politici. Ma non credo si possa tornare al testo della Camera, una volta che è stata proposta una valutazione che risponde agli intendimenti politici della maggioranza parlamentare ed anche a ragioni di equità: infatti, a coloro i quali per motivi politici hanno subito il carcere, è mancato, se non altro, il tempo di poter attendere ad altre attività, di carattere culturale. Quindi, è bene che accanto alla valutazione dei titoli militari vi sia anche questa valutazione di titoli politici.

TESAURO. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di modificare radicalmente la forma della lettera n), nel caso che la proposta Cremaschi non venga accolta. Infatti, vi possono essere anche degli individui che hanno avuto inflitta per reati politici una condanna da parte di organi giurisdizionali ordinari. Non saprei vedere perché a costoro si debba fare un trattamento diverso da quello che viene fatto a chi ha avuto una condanna da parte del Tribunale speciale. Il Tribunale speciale ha iniziato la sua attività in un determinato periodo di tempo, anteriormente al quale condanne di carattere politico, anche di rilievo, furono inflitte da Tribunali ordinari, e noi non possiamo non tenerle in considerazione dal momento che teniamo conto delle condanne inflitte dal Tribunale speciale.

TORRETTA. Propongo la seguente dizione alla lettera n): « Pena detentiva per attività antifascista e confino di polizia per la stessa attività ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di non condire la proposta dell'onorevole Cremaschi di tornare *sic et simpliciter* al testo della Camera, perché, per le ragioni esposte dagli onorevoli Moro e Lozza, sono favorevole alle modifiche del Senato su questo punto. Per quanto riguarda in particolare la lettera n), dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Torretta.

GIAMMARCO. Propongo che siano modificate, nel testo del Senato, la lettera c) e d), nel senso che siano assegnati due punti, anziché uno, alla croce di guerra al valor militare e all'avanzamento per merito di guerra.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'onorevole Giammarco. La croce di guerra al valor militare, che è una ricompensa al valore, è valutata in tutti i concorsi dello Stato più della croce al merito di guerra, che è data per la mera partecipazione a fatti di guerra; lo stesso si dica per l'avanzamento per merito di guerra. Ridurre la valutazione ad un punto, come ha fatto il Senato, mi pare contrasti con le norme generali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cremaschi di ritornare al testo della Camera.

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Giammarco, per portare a due i punti delle lettere c) e d).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Torretta alla lettera n).

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 3 della tabella nel testo del Senato, modificato in base agli emendamenti ora approvati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 », già approvato dalla Commissione competente del Senato.

Questo disegno di legge fu inviato per il parere, alla I Commissione, in data 12 novembre 1951. Il 23 gennaio scorso la I Commissione ha chiesto una proroga. Tuttavia, il parere non è ancora pervenuto, pur essendo scorsi i termini di tempo previsti dal Regolamento.

Il relatore, onorevole Pignatone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIGNATONE, *Relatore*. Col disegno di legge in esame si prevedono miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo che venne istituito, quale ente autonomo, annesso all'Orto Botanico dell'università di Palermo, con legge dell'11 luglio 1913, n. 971. Il direttore del Giardino è il direttore dell'Orto botanico, quindi un professore universitario. Il ruolo organico del personale addetto al Giardino è costituito da un vice direttore, da un segretario contabile economo e da un capo coltivatore. Mentre il direttore del Giardino e il capo coltivatore, l'uno professore universitario e l'altro tecnico universitario, hanno uno sviluppo di carriera, per il vice direttore e il segretario contabile economo, per l'inquadramento previsto dal regio-decreto 11 novembre 1923 n. 2395, in forza del quale il primo è collocato al grado X di gruppo A e il secondo al grado XI di gruppo B, non esiste alcuna possibilità di miglioramento.

Il disegno di legge in esame intende, appunto, concedere uno sviluppo di carriera a questi due impiegati del Giardino coloniale: per il vice direttore agronomo dal grado X al grado VII di gruppo A, per il segretario contabile economo dal grado XI al grado VIII di gruppo B.

Nelle disposizioni transitorie si concede una riduzione, da sei a cinque, degli anni di permanenza per l'avanzamento.

Credo che il provvedimento possa essere senz'altro approvato, come è già stato approvato dal Senato. Mi riservo di sottoporre all'attenzione della Commissione un articolo aggiuntivo, da inserirsi dopo l'articolo 3, che sistema una situazione di fatto riguardante il segretario contabile economo, il quale venne nominato nel 1944 dal Governo militare alleato: gli si concederebbe, cioè, una sistemazione in ruolo, in via del tutto eccezionale, dato che è in possesso dei requisiti richiesti, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

GIAMMARCO. Intendo sollevare una questione di carattere pregiudiziale. Mi pare che questo disegno di legge non sia di nostra competenza, in quanto tratta dell'inquadramento di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato. All'esame di questo disegno di legge può attendere soltanto una commissione che sia competente in materia, quale è la I Commissione.

Faccio formale proposta che il disegno di legge venga rimesso, per competenza, alla I Commissione. In via subordinata, propongo che si attenda il parere della medesima Commissione.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che il Giardino Coloniale di Palermo è un centro di studi al cui funzionamento provvede il Ministero della pubblica istruzione. Mi pare che rimettere il disegno alla I Commissione significherebbe abdicare alla nostra competenza.

CETTI. Rivendico il diritto della nostra Commissione a giudicare anche in materia di inquadramento, laddove la questione tocca il merito e il valore intrinseco dell'inquadramento stesso. Qui noi dobbiamo giudicare del passaggio dal X al VII grado, valutando precisamente i meriti e le funzioni del personale. La I Commissione potrà dire se sia opportuno o no nell'ordine formale, ma nell'ordine sostanziale siamo noi che dobbiamo decidere, perché siamo noi che dobbiamo esprimere il giudizio di merito.

SAILIS. Ricordo che in una seduta della I Commissione fu iniziato l'esame di questo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1952

disegno di legge e poi rinviato ad altra seduta. Dopo di ciò la I Commissione non lo ha più ripreso in esame. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Giammarco.

SILIPO. Secondo me, il parere della I Commissione non è necessario, e tanto meno, quindi, è necessaria la sua competenza specifica, perché alla I Commissione sono demandate le norme generali dell'inquadramento del personale nelle varie amministrazioni. Qui, invece, si tratta di miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale, personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. È chiaro, quindi, che competente a decidere sui miglioramenti da apportare alla carriera di questo personale deve essere la nostra Commissione.

Dalla relazione del collega Pignatone, abbiamo appreso che si tratta di sistemare la posizione di due o tre persone che furono assunte in periodo di occupazione alleata e di sistemarla in maniera consona ai principi di giustizia. Rimandando la discussione del disegno di legge, non facciamo altro che rendere più grave la situazione, invece di sanarla.

In conclusione, penso che, trattandosi di personale che dipende dalla pubblica istruzione, deve essere la nostra Commissione a decidere sul grado e sul gruppo a cui deve appartenere.

FRANCESCHINI. Sono d'accordo con l'onorevole Silipo, anche per non creare un pericoloso precedente, che potrebbe costituire un ostacolo ai nostri lavori. Poiché non ci è pervenuto in tempo il parere della I Commissione e poiché si tratta di una istituzione che dipende dalla pubblica istruzione, possiamo, senz'altro, deliberare.

RESTA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Aderisco alle considerazioni dell'onorevole Silipo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Giammarco di chiedere il rinvio del disegno di legge alla I Commissione (Interni) per competenza.

Non è approvata.

Pongo in votazione la proposta subordinata dell'onorevole Giammarco di rinviare la discussione, in attesa del parere della I Commissione (Interni).

(Non è approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la parte relativa al personale del Giardino coloniale di Palermo, è modificata nel modo che segue:

Grado	(Gruppo A).	Numero dei posti
X-VII	Vice direttore agronomo	1
	(Gruppo B).	
XI-VIII	Segretario contabile economo	1

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Vice direttore agronomo ed il Segretario contabile economo raggiungono, rispettivamente, il grado VII ed il grado VIII, dopo una permanenza minima di sei anni di lodevole servizio in ciascuno dei gradi inferiori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Nella prima applicazione della presente legge, il periodo di permanenza nel grado iniziale degli attuali Vice direttore agronomo e Segretario contabile economo viene fissato in anni cinque ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Il personale del Giardino coloniale di Palermo, che abbia esercitato o eserciti, all'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti ai posti di ruolo di cui all'articolo 1 a seguito di nomina a suo tempo predisposta dal Governo Militare Alleato, potrà conseguire la nomina in ruolo, su proposta favorevole del Comitato d'Amministrazione del Giardino coloniale, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, con riconoscimento a tutti gli effetti del servizio in precedenza prestato presso il Giardino coloniale con le anzidette funzioni ».

PIGNATONE, *Relatore.* Desidero chiarire che non si tratta di una immissione in ruolo senza concorso, ma di una sistemazione, su proposta del consiglio d'amministrazione, di

un impiegato che già da sette anni è in servizio.

GIAMMARCO. E non potrebbe fare il concorso questo impiegato?

SILIPO. Non sono favorevole ad accettare l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, perché, tutt'al più, potrebbe rientrare nel regolamento per l'assunzione del personale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel regolamento non può trovar posto, perché è una norma eccezionale.

SILIPO. Allora lasciamo il disegno di legge com'è.

PIGNATONE, *Relatore*. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'articolo 4:

« La maggiore spesa annua di lire 120.000 derivante dalla presente legge, verrà compensata nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo:

« La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni in bilancio ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto il nuovo testo del relatore. Infatti, dal testo quale è stato approvato dal Senato, non si comprende da quando avranno vigore i miglioramenti. Noi diciamo, quindi, che la legge ha vigore da questo esercizio finanziario. Inoltre, si rende necessaria la soppressione dell'indicazione della spesa, in quanto le 120.000 lire corrispondono al momento in cui il disegno di legge fu approvato dal Senato, ma non corrispondono più, oggi, alla spesa, che rientrerà nel capitolo del personale, del bilancio della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione ». (n. 2163-B).

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Miglioramenti di carriera per il personale del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella n. 34, allegata al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ». (2268).

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli.	26
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bianchini Laura, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Cremaschi Carlo, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, Iotti Leonilde, La Marca, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Moro Aldo, Natta, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pignatone, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo, Torretta.

La seduta termina alle 11,45.